

Area Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro

Circolare n. 38 SC/cg
1 giugno 2020

**SICUREZZA –
CoViD-19
Nuove misure anti co-
rona virus nelle Linee
Guida dell'Ordinanza di
R.L. n. 555 del
29/05/2020**

SINTESI

Con Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio u.s. sono state introdotte, al fine di contenere la diffusione del virus CoViD-19, ulteriori disposizioni, aventi efficacia dal 1° al 14 giugno p.v.. In particolare, nuove misure anti CoViD-19 per le attività economiche e produttive avviate alla riapertura sono state stabilite nelle Linee Guida contenute nell'allegato 1 all'Ordinanza.

Le Linee Guida allegate all'Ordinanza di Regione Lombardia n. 555/2020 costituiscono indirizzi operativi individuati per i singoli settori di attività (ristorazione, strutture ricettive, commercio al dettaglio, uffici aperti al pubblico, musei, biblioteche, etc.) e, come indicato nel paragrafo iniziale dei principi generali, si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le Parti sociali approvato dal DPCM 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici dell'INAIL e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Sempre nel paragrafo iniziale, si sottolinea l'opportunità che le indicazioni operative, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate alla singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure.

Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un "di più" individuato nell'ambito del Documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008.

Inoltre, nell'ambito dei principi generali alle Linee Guida, viene precisato che le misure di contrasto alla diffusione del CoViD-19, indicate nelle singole Schede tematiche, sono da intendersi ad integrazione di **misure applicabili a tutte le tipologie di attività, quali**

- quella del **distanziamento sociale** (almeno un metro di separazione tra le singole postazioni di lavoro);
- e quella della **frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica**, da privilegiare rispetto all'utilizzo dei guanti mono-uso, sia per clienti/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, i casi di rischio specifico associato alla mansione).

All'interno delle **single Schede, identiche misure** vengono individuate con riguardo in particolare ai seguenti aspetti:

- **rilevazione, obbligatoria per tutti i dipendenti, della temperatura corporea**; in caso di superamento dei 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro al dipendente, il quale sarà posto momentaneamente in isolamento con segnalazione alle autorità sanitarie¹; isolamento e segnalazione alle autorità sanitarie

¹ Al punto 1.3, lett.a), secondo capoverso dell'Ordinanza in esame, è considerato il caso del "lavoratore che prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro

sono previsti anche per il lavoratore che dovesse manifestare sintomi da CoViD-19 durante lo svolgimento dell'attività;

N.B.: la rilevazione della temperatura corporea è **fortemente raccomandata anche per i clienti/utenti** (laddove l'attività ne preveda la presenza);

- **ricambio d'aria negli ambienti interni**, con verifica dell'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti; inoltre, **per gli impianti di condizionamento**, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, **escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria**; in ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
- **postazione dedicata alla cassa può** essere dotata di **barriere fisiche** (es. schermi); il **personale deve indossare la mascherina** e avere a disposizione **gel igienizzante per le mani**; vanno favorite modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.

Di seguito, si mettono in luce alcune misure previste per alcuni singoli settori di attività.

Ristorazione

- La rilevazione della **temperatura corporea** è **obbligatoria** per i **clienti che consumano al tavolo** (se la temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante).
- I **clienti** dovranno indossare la **mascherina** **tutte le volte che non sono seduti al tavolo**.
- Occorre rendere disponibili **prodotti igienizzanti** per le mani per i clienti e per il personale anche **in più punti del locale**, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- Il **personale** di servizio **a contatto con i clienti** deve utilizzare la **mascherina** e deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con prodotti igienizzanti (**prima di ogni servizio al tavolo**).

o suo delegato". In tali casi è previsto essenzialmente che: il lavoratore deve essere preventivamente **informato dell'obbligo** di misurare la temperatura corporea (il datore "è tenuto a rammentare" tale obbligo con email o sms); in caso di manifestazione di sintomi da CoViD-19 (febbre, tosse, etc.), il lavoratore dovrà **astenersi dal presentarsi sul luogo di lavoro**, e darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro; analoga comunicazione dovrà essere data anche quando i sintomi dovessero presentarsi durante lo svolgimento dell'attività; in tale ultimo caso, il lavoratore non potrà permanere nel luogo di lavoro e ne darà immediata informazione al datore di lavoro o suo delegato.

Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi

- **Clienti e lavoratori** devono sempre indossare la **mascherina**.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del **cliente**, dovrà essere resa **obbligatoria la disinfezione delle mani** prima della manipolazione della merce; in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- **L'addetto alla vendita** deve procedere ad una **frequente igiene delle mani** con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

- Posizionamento, all'accesso dei mercati di **cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti** (distanziamento dei clienti, uso della mascherina, etc.).
- Maggiore distanziamento tra i posteggi (e ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale); in ogni caso occorre garantire la **distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro**.
- Individuazione di **un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti presenti**, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Uffici aperti al pubblico

- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile per assicurare il mantenimento di **almeno 1 metro di separazione** sia **tra le singole postazioni di lavoro**, sia **tra i clienti/utenti** (ed eventuali accompagnatori) in attesa.
Occorre utilizzare la mascherina a protezione delle vie aeree.
- L'attività di **front-office ad alto afflusso** di clienti/utenti esterni può essere svolta **esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione**.
- Nelle aree di attesa e in prossimità delle postazioni informatiche di uso comune, mettere a disposizione **prodotti igienizzanti per le mani dei clienti/utenti** con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.

Servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri abbronzatura e centri massaggi)

- **L'operatore** deve procedere ad una **frequente igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (**prima e dopo ogni servizio** reso al cliente); **gli estetisti** devono utilizzare **camici/grembiuli** possibilmente monouso; **i guanti devono essere diversificati** fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- In particolare per i servizi di estetica, i tatuatori ed i piercers, nell'erogazione della prestazione che richiede distanza

ravvicinata, l'operatore deve indossare la **visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola**.

- Nelle aree del locale mettere a disposizione **prodotti igienizzanti per le mani di clienti e operatori**.
Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo ad uso promiscuo.
- Il **cliente** deve indossare la **mascherina durante il massaggio**.

Per tutte le altre disposizioni, anche per quelle relative ai settori di attività qui non richiamati, si rinvia all'Allegato 1 all'Ordinanza n. 555/2020.

Tra le **disposizioni finali** dell'Ordinanza n. 555, ricordiamo che:

- le disposizioni in essa contenute producono i loro effetti dalla data del 1° giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020 ad eccezione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza consentiti a decorrere dal 15 giugno 2020 e dell'attività di spettacolo consentite dal 15 giugno 2020²;
- per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza in esame, resta salvo quanto previsto dalle misure adottate con il DPCM del 17 maggio 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati;
- per quanto riguarda **le Sanzioni**: al mancato rispetto delle misure previste si applica (ai sensi dell'art. 2, D.L. 33/2020) la sanzione amministrativa del pagamento **da euro 400,00 ad euro 3.000,00**; nel caso di violazione commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.



R.Lombardia
Ordinanza n. 555



ALLEGATO_R.Lombardia

² Fatta salva la possibilità di svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall'apposita scheda in allegato 1, le prove e le produzioni in assenza di pubblico dal 1° giugno 2020.